



# Città di Eraclea

## Città metropolitana di Venezia



**ORDINANZA N. 70 DEL 05/12/2022**

**OGGETTO: LIMITAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL FALÒ RITUALE (PAN E VIN) PER IL TERRITORIO COMUNALE**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

- con DGR Veneto n.238 del 02/03/2021, sono state approvate le misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e che l'allegato A) della deliberazione al punto 5. "Combustioni e spandimenti zootecnici";
- con ordinanza Sindacale nr. 59 del 06/10/2022 sono state recepite le misure straordinarie da attuare sull'intero territorio comunale per garantire la qualità dell'aria;
- la norma regionale recepita a livello comunale con la citata ordinanza, prevede limitazioni temporali alle combustioni all'aperto, e nello specifico il divieto di effettuare qualsiasi combustione all'aperto dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno, salvo possibilità di ricorrere a deroghe per iniziative organizzate o co-organizzate dalle Amministrazioni comunali;
- che in connessione alla festività dell'Epifania nel territorio comunale è diffusa la tradizione della combustione di falò rituali, qualora non vietati da misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria già disposte dalla normativa regionale come sopra richiamata;
- in occasione dei festeggiamenti di fine anno sulle pubbliche vie e piazze e/o in direzione di esse, è invalsa l'abitudine dell'accensione di fuochi d'artificio, del lancio di razzi, dello sparo di mortaretti e simili;

#### **Atteso:**

- che il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*" è in vigore sino al 31 dicembre 2022;
- che il D.L. citato ammette durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, e comunque fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di prevedere misure derogatorie alla cessazione dello stato di emergenza terminato in data 31 marzo 2022, ciò allo scopo di adeguare le ordinarie attività civili all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19;
- alla data odierna l'Autorità statale non ha emanato specifiche ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

#### **Ritenuto opportuno:**

- limitare in via cautelativa il numero dei falò rituali connessi alla festività dell'Epifania da consentire nel territorio comunale di Eraclea per limitare il numero delle combustioni in ottemperanza alla DGR Veneto n. 238 del 02/03/2021 ed all'ordinanza Sindacale nr. 59/2022;
- che la medesima limitazione può ritenersi atta a limitare i festeggiamenti dell'Epifania culminanti nel falò rituale e che più in generale le feste e/o aggregazioni di persone nel periodo delle festività natalizie possono rappresentare contesti di rischio favorevoli alla diffusione del virus covid-19 ed essere di pregiudizio per la collettività;

**Rilevato** infine che nonostante le disposizioni contenute nel D.L. 24 marzo 2022, n. 24 individuino la data del 31 dicembre 2022 quale termine delle eventuali misure derogatorie da adottare, i festeggiamenti legati ai falò rituali della giornata del 5 gennaio 2023, debbano coordinarsi per continuità temporale e cautelativa con le misure introdotte nel medesimo D.L.;

**Considerato:**

- che l'Amministrazione comunale intende coordinare la manifestazione del falò rituale denominato "*Pan e Vin*" per il l'intero territorio comunale di Eraclea ;
- che tale scelta è atta a salvaguardare almeno in parte il mantenimento di tradizioni che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle faville;
- che le frazioni della Città di Eraclea sono otto, e più specificatamente: Capoluogo di Eraclea, Ponte Crepaldo, Stretti, Ca' Turcata, Torre di Fine, Valcasoni, Eraclea Mare e Brian;

**Ritenuto necessario per le ragioni sopra esposte:**

- limitare in tutto il territorio comunale i falò collegati alla tradizione del "Panevin" e della "Befana" al fine di minimizzare il numero di combustioni all'aperto;
- derogare le disposizioni dell'ordinanza nr. 59 del 06/10/2022 ammettendo che ciascuna frazione di Eraclea possa realizzare un falò rituale, per un numero totale di 8 (otto) complessivamente;

**Dato Atto** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

**Visti:**

- gli art. 7 bis, 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- l'ordinanza Sindacale nr. 59 del 06 ottobre 2022;
- il Regolamento di Igiene-ambientale del Comune di Eraclea;
- il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Eraclea (in teoria lo approvano il 25/11/21)
- il vigente Statuto Comunale;

**ORDINA**

- che per i motivi sopra esposti, in deroga al divieto imposto dalla D.G.R. Veneto n. 238 del 02 marzo 2021 in vigore, è consentita per la giornata del 5 gennaio 2023 nell'ambito del territorio comunale la realizzazione su area pubblica od aperta al pubblico esclusivamente un "*Pan e Vin*" per ciascuna delle seguenti frazioni: Capoluogo di Eraclea, Ponte Crepaldo, Stretti, Ca' Turcata, Torre di Fine, Valcasoni, Eraclea Mare e Brian. Alcn ulteriore falò rituale potrà essere realizzato nelle giornate antecedenti e/o successive al 5 gennaio 2023.
- è fatto inoltre divieto nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 31/01/2023 sulle pubbliche vie e piazze o in direzione di esse, lo sparo di mortaretti e simili, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi, o, in genere, accensioni o esplosioni pericolose;

## DISPONE

- la comunicazione dell'esecuzione del falò rituale sia comunicata preventivamente all'Amministrazione Comunale entro il 15 dicembre 2022, in modo da valutare il contingentamento dei falò disposto dalla presente ordinanza;
- l'accensione avvenga nel rispetto delle normative vigenti in quanto alla sicurezza delle persone;
- sia costituita un'area delimitata di rispetto nel raggio di almeno 20 metri;
- la catasta del materiale utilizzato per il falò (potrà essere utilizzata esclusivamente legna non trattata chimicamente, residui vegetali, paglia, potature derivanti da normali pratiche agricole) non dovrà superare i cinque metri di altezza;
- sia rispettata una distanza di almeno 20 metri da edifici o strade; (Valutare se mettere questa dicitura perché dipende da dove vogliono farlo);
- al termine dell'iniziativa particolare cura dovrà essere impiegata nella bonifica del terreno;
- siano presenti mezzi antincendio e servizio di ambulanza; (in base al piano di sicurezza che verrà fatto credo prevedano la loro presenza);
- gli spettatori siano tenuti a prudente distanza dall'area di accensione del falò;
- L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 C.P., o delle norme contenute nel D.Lgs. 152/06, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale.

Si procede all'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

alla Prefettura di Venezia: [protocollo.prefve@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefve@pec.interno.it)

al comando dei Carabinieri di Eraclea: [tve29402@pec.carabinieri.it](mailto:tve29402@pec.carabinieri.it)

al Questore di Venezia: [gab.quest.ve@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ve@pecps.poliziadistato.it)

alla città Metropolitana di Venezia: [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

al Comando di Polizia Locale – Sede

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

## IL SINDACO

Zanchin Nadia / ArubaPEC S.p.A.

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*